**ART. 7 DELIBERA CICR**

L'art. 7 della delibera CICR del 2000 detta una specifica disciplina per i rapporti in corso all’anno 2000, disponendo che i contratti stipulati antecedentemente al 22 aprile del medesimo anno e ancóra in vigore a quella data dovessero essere “adeguati” alle nuove regole entro il 30 giugno 2000 (con effetto a partire dal 10 luglio 2000).

Testualmente: *“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 10 luglio 2000*”.

Pertanto, le vecchie clausole anatocistiche, contenute nei contratti ancora in corso, altrimenti irrimediabilmente nulle e improduttive di effetti, ove adeguate alla nuova normativa, avrebbero potuto produrre ancora i propri “effetti anatocistici”, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla nuova norma.

Tale adeguamento, come è noto, poteva avvenire secondo due modalità:

**a)** qualora le nuove condizioni non fossero peggiorative per i clienti, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con successiva comunicazione al correntista nella prima occasione utile e, comunque, non oltre il 30 dicembre 2000.

**b)** diversamente, se peggiorative, le nuove condizioni avrebbero dovuto essere oggetto di specifica contrattazione, caso per caso, con approvazione scritta del correntista:

“*Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela*”.

È palese, tuttavia, che, a fronte della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, quindi, della illegittimità di qualsiasi capitalizzazione (addirittura annuale cfr. Sezioni Unite del 2010), la previsione di qualsiasi forma di capitalizzazione passiva non può che essere assolutamente peggiorativa!!!

Essendo quindi le nuove condizioni peggiorative, queste, in ossequio alla stessa norma richiamata da controparte, devono essere oggetto di specifica contrattazione e, soprattutto, essere espressamente approvate per iscritto, circostanza ovviamente non verificatasi nel caso di specie, dove la banca non ha neppure comunicato al correntista l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IN MERITO, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'adeguamento alla delibera CICR imponga necessariamente **l'approvazione scritta del cliente** (da ultima, la Suprema Corte: Cass., 24 luglio 2023, 22007; Cass., 21 giugno 2021, n. 17634; Cass., 17 febbraio 2020, n. 3861; Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769; nello stesso senso, la giurisprudenza di merito: Corte Appello Lecce, 27 febbraio 2023, dott. ssa Claudia Calabrese; Corte Appello Napoli, 26 novembre 2019; Corte d'Appello Aquila, 17 gennaio 2018; Corte Appello Ancona, 13 gennaio 2017; Corte Appello Milano, 23 marzo 2016; Trib. Ferrara, 3 ottobre 2019, dott. ssa Solaini; Trib. Torino, 19 giugno 2019, dott. Astuni; Trib. Padova, 9 aprile 2019, dott. ssa Lolli; Trib. Ancona, 7 marzo 2019, dott. Ausili; Trib. Pavia, 7 febbraio 2018, dott. ssa Cortellaro; Trib. Milano, 21 febbraio 2018, dott. ssa Nobili; Trib. Spoleto, 20 giugno 2017, dott. Marzullo; Trib. Ferrara, 8 giugno 2017, dott. Ghedini; Trib. Pavia, 21 aprile 2016, dott. Pirola; Trib. Novara, 1° ottobre 2012).